



COMUNE DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Settore VII Polizia Locale Servizio I

566514 Fax 0836 561012 E- mail: poliziamunicipale@comune.galatina.le.it



COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

Prot. 20110043241 del 28-11-2011
Uff. carico POLIZIA MUNICIPALE

P

Cat 10

Class 5

ORDINANZA N. 222/11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO

Premesso

che Il randagismo è un fenomeno che interessa tutti gli Enti Locali e che nel corso degli anni ha assunto una connotazione sociale allarmante, sia sul piano della sicurezza, sia per i profili di igiene pubblica e privata;

che tale fenomeno è alimentato dalla consuetudine di abbandonare gli animali da affezione che acquistato lo status di randagi vagano per le vie cittadine creando problemi sia sotto il profilo dell'igiene e salute pubblica sia sotto il profilo della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini per il rischio che i cani vaganti provochino incidenti stradali o, riuniti in branco, diventino aggressivi;

Considerata

la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole per la corretta detenzione degli animali da affezione quali l'identificazione mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchip) e la loro iscrizione all'anagrafe canina regionale;

Considerato

che il proprietario di un cane e/o la persona che a qualsiasi titolo lo detiene è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente, per i danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

Ritenuto opportuno

intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

Sentito il Servizio Veterinario dell'Asl Lecce U.O. Galatina;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente " Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale n.12/95 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e ss. ii. mm;

Visti gli artt. 650 e 727 del codice penale;

Visti gli artt. 4 del D.Lgs 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;

Visto il Decreto Sindacale n.13 del 31.12.2010 con il quale è stata assegnata la reggenza del Settore VII Polizia Locale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 154/2011 con la quale sono state delegate le funzioni e la responsabilità gestionale del Settore VII Polizia Locale;

ORDINA

Ai proprietari dei cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li detengono

1) di iscrivere i cani detenuti all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario della A.S.L. Lecce, U.O. Galatina, e di comunicare allo stesso Servizio Veterinario la cessazione definitiva, la scomparsa o la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento, ex art. 3 L.R. 12/95.

2) di identificare il cane mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchip) inserito sottocute all'animale stesso, ex art.4 L.R. 12/95.

Ai trasgressori è data facoltà di eseguire ex art. 17 L.R. 12/95, con effetto liberatorio, il pagamento della somma di € 50,00 pari al doppio del minimo / terza parte del massimo della sanzione prevista da € 25,00 ad € 150,00, per le violazioni di cui all'art. 4 comma 1, e il pagamento di € 75,00 pari al doppio del minimo / terza parte del massimo della sanzione prevista da € 37,50 ad € 225,00, per le violazioni di cui all'art. 3 comma 1, della predetta L.R. 12/95, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ex art.16 L. 689/81, alla Regione Puglia mediante versamento sull'apposito capitolo 3061150 denominato "Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281".

Incaricati alla vigilanza ed alla commissione della relativa sanzione è il personale del Corpo di Polizia Municipale, il personale del Servizio Veterinario dell'ASL Lecce e chiunque sia tenuto a farla osservare.

A norma dell'art. 3 c. 4 della stessa Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 7 agosto 1990, n. 241 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Lgt. Cesario PICA del Servizio I Settore VII Polizia Locale.

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito Web del Comune di Galatina, viene notificata:

- all'Ufficio Veterinario - U.O. di Galatina - con sede alla via Siciliani civ.8.
Galatina, (data protocollo)



Il Responsabile del Servizio Incaricato
Settore VII Polizia Locale
Cap. ANGELELLI Dott. Domenico

Domenico Angelelli

Io sottoscritto _____ messo notificatore in servizio presso il Comune di Galatina, ho notificato l'Ordinanza Dirigenziale che precede al Sig. _____ mediante consegna a mani proprie dello stesso così qualificatosi ed identificato, ovvero in sua precaria assenza mediante consegna a mani del Sig. _____ capace e convivente, in plico chiuso del quale ho redatto la relazione di notificazione.

In _____ in data _____ alle ore _____

Il notificato

Il notificante